

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 251/AV2 DEL 29/02/2016**

**Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA FENOMENOLOGICA –  
DINAMICA DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED  
ORIENTAMENTO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Bilancio dell'Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione

**- D E T E R M I N A -**

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica di Firenze di stipulare una convenzione con questa Area Vasta n. 2 per l'espletamento di tirocini di formazione ed orientamento dei propri studenti specializzandi in psicoterapia;
2. di stipulare, ai sensi dell'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, una convenzione con secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
4. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorchè stipulata dall'Area Vasta n. 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2**  
Ing. Maurizio Bevilacqua

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che, dall'adozione delle presente determina, non deriva alcun onere economico - finanziario a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRIGENTE  
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. Paolo Galassi

IL DIRIGENTE  
U.O. BILANCIO  
Dott.ssa Antonella Casaccia

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE**

**NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, recante “*Ordinamento della professione di psicologo*”;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “*Norme in materia di promozione dell'occupazione*”;
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- D. M. n. 509 del 11.12.1998, recante “*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127*”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

**PREMESSE**

Con nota del 19 novembre 2015, acquisita al protocollo al n. 221575 in data 19/11/2015, la Scuola di Psicoterapia Fenomenologica – Dinamica di Firenze ha chiesto la stipula di una convenzione con questa Area Vasta n. 2 per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento dei propri studenti specializzandi in psicoterapia, trasmettendo all'uopo copia del decreto prot. n. 441 del 17/02/2014 con cui il M.I.U.R ha decretato che la suddetta Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, nonché apposito schema di convenzione.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18/02/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10/03/82 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..

L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11 dicembre 1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Stante quanto sopra, l'Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei Servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Istituto per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere la richiesta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica – Dinamica di Firenze e stipulare, pertanto, una convenzione che preveda, tra l'altro, che:

- il tirocinio non costituisce rapporto di impiego;
- la Scuola di specializzazione in Psicoterapia Fenomenologica – Dinamica assicura che gli studenti siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio pratico - applicativo;
- l'ASUR – Area Vasta n. 2 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresa la responsabilità per eventuali incidenti.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

**RICHIAMATA** la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 07.08.2009, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica”* che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: *“La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 5, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 07/08/2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali eventualmente interessate all'adesione”*;

**RICHIAMATO**, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

**VISTA**, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore

dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009

SI PROPONE al Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina:

- 1) di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica - Dinamica di Firenze di stipulare una convenzione con questa Area Vasta n. 2 per l'espletamento di tirocini di formazione ed orientamento dei propri studenti specializzandi in psicoterapia;
- 2) di stipulare, ai sensi dell'art. 18 legge 24 giugno 1997 n. 196, una convenzione con secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- 4) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorchè stipulata dall'Area Vasta n. 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
- 5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE  
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE  
Dott. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**

Schema di convenzione.

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA FENOMENOLOGICA – DINAMICA DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.**

TRA

La Scuola di Psicoterapia Fenomenologica-Dinamica riconosciuta con decreto del M.I.U.R. del 17/02/2015 prot.441, con sede legale in Firenze, via Zara 3, P.IVA/C.F. 06077410485 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Giovanni Stanghellini – rappresentante legale, di seguito denominata Soggetto promotore;

E

L'ASUR Area Vasta 2, con sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, nella persona dell'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959 nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa dell'Area Vasta n. 2, che sottoscrive la presente convenzione giusta delega del Direttore Generale ASUR, di seguito denominata Soggetto ospitante

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;
- che detto tirocinio si configura come attività curriculare per l'acquisizione del titolo di specializzazione in psicoterapia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Convenzione quadro)

La presente convenzione, ancorchè stipulata dall'Area Vasta n. 2, giusta delega conferita con nota protocollo ASUR n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale, nonché presso le Aree Vaste interessate all'adesione.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente, su richiesta del Soggetto promotore, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere gli studenti della Scuola di Psicoterapia Fenomenologica-Dinamica individuati di volta in volta, al fine dello svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, compatibilmente con le esigenze dei Servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Istituto per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

Il Soggetto ospitante è esonerato da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 3 (Modalità di espletamento)

Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge. 196 del 24/06/1977 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile.

La frequenza verrà attestata nelle forme di legge.

#### Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- b) compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- c) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di ciò venga a conoscenza sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- d) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene
- e) comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata del progetto formativo.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto ospitante, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

#### Art. 5 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore dichiara e garantisce che gli studenti inviati in tirocinio presso le strutture del Soggetto ospitante sono idonei a svolgere attività in ambiente sanitario.

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante è esonerato da ogni responsabilità.

In tali casi, il soggetto ospitante si impegna a segnalarne l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna ad effettuare le comunicazioni di legge ove previsto da specifiche norme.

#### Art. 6 (Controversie e rinvii)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Ancona.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### Art. 7 (Durata)

La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha una durata di 4 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

#### Art. 8 (Spese)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 a cura e spese della parte richiedente

Letto, approvato e sottoscritto.

Jesi / Firenze,

Per la Scuola  
IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
Prof. Giovanni Stanghellini

Per l'ASUR Area Vasta n. 2  
IL DIRETTORE  
Ing. Maurizio Bevilacqua